

ACCORDO DI RISERVATEZZA

AI FINI DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DI AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISIZIONE DI ATTIVITÀ O STUDI PROFESSIONALI DA PARTE DI ISCRITTI ALL'EPAP

(Regolamento per la promozione, il supporto e l'incentivazione del passaggio generazionale e il trasferimento di attività professionali a iscritti EPAP, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 21.03.2022 - RU. U.0002752)

TRA

Soggetto Cedente:

Dott./Dott.ssa:

nato/a a: il

residente in

Comune Prov.

Codice Fiscale

recapito telefonico: PEC:

E

Soggetto Cessionario:

Dott./Dott.ssa:

nato/a a: il

residente in

Comune Prov.

Codice Fiscale

recapito telefonico: PEC:

congiuntamente definite le "Parti" e ciascuna la "Parte"

PREMESSO CHE

- ◆ il Professionista (cessionario) intende valutare l'opportunità di realizzare un'operazione di acquisizione dello Studio professionale/della quota di partecipazione nello Studio associato/Società di cui il Professionista (cedente) risulta essere titolare per lo svolgimento della professione di (di seguito "Operazione");
- ◆ il Professionista (cedente) si è dichiarato disposto a valutare la proposta del Professionista (cessionario) al fine di cedere il proprio Studio professionale/la propria quota di partecipazione nello Studio associato/Società
- ◆ che al fine di un'adeguata valutazione dell'Operazione che si intende concludere, le Parti si scambieranno informazioni attinenti l'organizzazione dello Studio professionale oggetto di potenziale compravendita, i contratti in essere con i Clienti, le eventuali cause pendenti, i rapporti di lavoro in essere con il personale dipendente, i collaboratori e i consulenti e più in generale, tutti i dati che serviranno alle Parti per realizzare l'Operazione;
- ◆ che tutte le informazioni sopraindicate sono considerate dalle parti strettamente riservate e confidenziali;

SEGUE SU PAGINA SUCCESSIVA

Le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Ai fini del presente accordo, per “Informazioni Riservate” si intenderanno tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciali, finanziarie, societarie, industriali, tecniche, tecnologiche), le analisi, gli elaborati, gli studi, disegni, i documenti, le note, i prospetti, i know-how o altro materiale riguardante le Parti e/o le Società ad esse collegate e/o controllate che il soggetto emittente trasferisce a soggetto destinatario oralmente, per iscritto, per via telematica o in qualunque altra forma. È da considerare rientrante nella definizione di “Informazioni Riservate” anche l’Operazione di acquisizione descritta in premessa, la quale deve essere pertanto coperta, almeno fino alla definizione degli accordi o all’eventuale sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisizione, da riservatezza assoluta;
3. In vista dello scambio di Informazioni Riservate ciascuna Parte, nella sua qualità di soggetto destinatario delle predette informazioni, si obbliga espressamente a:
 - a) considerare strettamente confidenziali, riservate e segrete tutte le Informazioni Riservate di cui sia venuto a conoscenza impegnandosi pertanto a prendere ogni necessaria opportuna precauzione al fine di mantenere la riservatezza e segretezza delle stesse anche in caso di mancata conclusione;
 - b) non sfruttare le Informazioni Riservate di cui si è venuti a conoscenza o di cui si è entrati in possesso per fini diversi da quelli indicati in premessa;
 - c) non comunicare e/o diffondere in alcuna maniera le Informazioni Riservate a terzi, salvo quanto espressamente stabilito a successivo punto 4;
 - d) non fotocopiare, fotografare, registrare, trascrivere le Informazioni Riservate;
 - e) non comunicare a terzi l’esistenza di uno scambio di informazioni Riservate tra le Parti;
 - f) far rispettare i termini del presente accordo al proprio personale, dipendente e non, e a qualunque altro soggetto che, ai sensi di quanto stabilito al successivo punto 4, sia entrato in possesso di Informazioni Riservate.
4. Il presente accordo non vieta la divulgazione di Informazioni Riservate
 - a) a soggetti terzi, quali personale dipendente e/o collaboratori, consulenti legali e/o finanziari, Istituti di Credito, nonché all’EPAP qualora il trasferimento di Informazioni Riservate ai predetti soggetti si renda indispensabile ai fini della concreta attuazione dell’Operazione che le Parti intendono concludere; nel caso sarà cura del soggetto che trasmette le Informazioni Riservate, raccogliere specifico Impegno alla riservatezza da parte dei soggetti terzi destinatari di dette informazioni;
 - b) qualora la divulgazione di informazioni Riservate sia preventivamente autorizzata per iscritto dalla Parte interessata;
 - c) qualora tale divulgazione sia prevista dalla legge
5. Ai fini del presente accordo non sono considerate Informazioni Riservate
 - a) le informazioni che al momento della loro divulgazione siano di dominio pubblico ovvero che lo diventino in un momento successivo per fatto non imputabile ad atti e/o omissioni della Parte destinataria;
 - b) le informazioni di cui la Parte destinataria possa provare di essere legalmente già in possesso.
6. In caso di violazione e/o di minaccia di violazione di alcuno degli obblighi di cui al presente accordo, le Parti riconoscono espressamente che il solo risarcimento del danno non costituisce rimedio adeguato. Pertanto, la Parte minacciata dalla divulgazione di Informazioni Riservate, senza alcun pregiudizio per l’esercizio di qualunque altra legittima azione in suo possesso, potrà adire la competente autorità giudiziaria – senza l’onere di dover provare uno specifico danno – al fine di ottenere un provvedimento giudiziario volto ad impedire o a far cessare la divulgazione non autorizzata di Informazioni Riservate. Le Parti si danno atto che il mancato esercizio o l’esercizio parziale di qualunque azione a tutela della segretezza delle Informazioni Riservate non impedisce il loro successivo esercizio né la possibilità di ottenere il risarcimento per il danno subito dalla violazione degli obblighi di cui al presente accordo.
7. Tutta la documentazione, di qualsiasi natura, contenente Informazioni Riservate è e rimane di esclusiva proprietà della Parte che le ha divulgate. Pertanto a richiesta scritta di quest’ultima, la Parte destinataria provvederà all’immediata restituzione di detta documentazione ovvero alla sua distruzione.
8. Le Parti si impegnano espressamente a rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente accordo per un periodo di 10 anni.

SEGUE SU PAGINA SUCCESSIVA

9. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente accordo sarà di esclusiva competenza del Foro di

Luogo e Data

FIRMA DIGITALE
DEL PROFESSIONISTA CEDENTE

FIRMA DIGITALE
DEL PROFESSIONISTA CESSIONARIO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/20 05 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e la firma autografa)

ATTENZIONE:

tutte le istanze e la relativa documentazione dovranno essere firmate digitalmente ed inviate all'EPAP esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo epap@pec.epap.it. Nel caso di assenza della firma digitale la documentazione non sarà presa in esame.

FINE DOCUMENTO